

# **COMUNE DI TIRIOLO**

**(PROV. DI CATANZARO)**

*Tel. 0961/992512*

*Fax 0961/990928*

## **CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDROMETRICI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA, DEI CANONI ACQUA POTABILE, REFLUA E DEPURAZIONE**

### **Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento in concessione dei servizi di lettura dei contatori idrometrici, accertamento, formazione ruoli, riscossione ordinaria e coattiva, dei canoni acqua potabile, reflua e depurazione.

### **Art. 2 CONCESSIONE DEL SERVIZIO**

La gestione del servizio di cui all’art. 1 è affidata alla ditta concessionaria (di seguito denominata concessionario) aggiudicataria, che provvederà a proprie cure e spese ad espletare tutte le procedure necessarie.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio. Inoltre, è obbligato ad attenersi tassativamente alle disposizioni contenute nel presente capitolato e a mantenere costanti contatti con l’Ufficio Tributi del Comune, nonché ad eseguire le disposizioni impartite dal Dirigente dell’Area Tributi. Conformemente a quanto disposto dall’art. 1, comma 790, della legge n. 160 del 27.12.2019, il Comune garantisce alla società affidataria dei servizi l’accesso ai conti correnti ad esso intestati e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto dell’affidamento, nonché l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili, esclusivamente al fine di consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti.

### **Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, riguardando i servizi di lettura dei contatori idrometrici, sostituzione, sigillatura accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, dei canoni acqua potabile, reflua e depurazione, produrrà effetti tra le parti dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31.12.2026, e potrà essere rinnovata o prorogata secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla normativa vigente e salvo l'avvio dell'esercizio associato del Servizio Idrico da parte di ARRICAL.

### **Art. 4 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO**

Il servizio oggetto della presente convenzione può essere affidato solo ed esclusivamente a società/imprese iscritte all'Albo di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 11.09.2000, 289, art. 6, comma 1, e s. m. i., istituito ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 relativo ai soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, nonché riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni.

### **Art. 5 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Per i servizi svolti, il concessionario verrà remunerato come segue:

- a) per la lettura annuale dei contatori idrometrici: € 1,50, oltre IVA, per ogni utenza iscritta a ruolo;
- b) per la formazione e la gestione del ruolo servizio idrico ordinario: aggio dell'8,0 (otto) % sull'effettivo riscosso (risultante dalla contabilità dell'Ente), oltre IVA e spese per consegne/spedizioni;
- c) per messa in mora, accertamento esecutivo e recupero coattivo: aggio del 10 (dieci)% sull'effettivo riscosso (risultante dalla contabilità dell'Ente), oltre IVA e spese per notifiche;
- d) per la rimozione, sostituzione e sigillatura dei contatori idrometrici: € 10,00, oltre IVA (con materiale fornito dall'Ente).

Conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 790, della legge n. 160 del 27.12.2019, il Comune garantisce alla società affidataria dei servizi l'accesso ai conti correnti ad esso intestati e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto dell'affidamento, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili, esclusivamente al fine di consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti.

Il tesoriere del Comune provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti.

## **Art. 6 NORME APPLICABILI**

Le rilevazioni dovranno avvenire a norma della presente convenzione, nonché seguendo i regolamenti, le ordinanze gli atti comunali in vigore, l'art.1655 e seguenti del Codice Civile e gli artt. 326, 616 e 623 del Codice Penale.

Il concessionario sarà inoltre tenuto ad adottare, in conformità al decreto legge 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio.

Per il recupero coattivo troveranno applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni normative che disciplinano l'attività svolta dai concessionari, meglio specificate nel TITOLO III del presente capitolato.

## **Art. 7 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario avrà l'obbligo di creare un'anagrafe unica, per la predisposizione e stampa delle fatture del canone servizio idrico. Inoltre:

- tutti gli addetti al servizio, che si recheranno sul territorio comunale, dovranno essere dotati di un cartellino di riconoscimento (rilasciato dal Sindaco) con fotografia, dati anagrafici, nome del concessionario, qualifica dell'operatore e con timbro a secco del Comune.  
Per rispetto delle esigenze di sicurezza degli utenti e per agevolare l'attività di accertamento nelle proprietà private, il cartellino dovrà essere tenuto esposto in modo ben visibile;
- tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi ed antinfortunistici verso terzi, assistenziali e previdenziali saranno a carico del concessionario, il quale ne è responsabile anche in deroga alle norme che, eventualmente, disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune, con l'esclusione di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti del Comune medesimo;
- il personale, durante il servizio, dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto nei confronti degli utenti. Il concessionario dovrà multare o nel caso sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune, in questo senso, saranno impegnative per il concessionario. Durante la rilevazione, il personale, accertata l'assenza dell'utente, dovrà rilasciare apposito avviso con la data del successivo passaggio;
- le notizie relative all'attività di censimento, di cui sia venuto a conoscenza il personale in relazione all'esecuzione degli impegni contrattuali, non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate dal concessionario o da parte di chiunque collabori con esso per fini diversi da quelli relativi allo svolgimento dei servizi. Per l'inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione dell'addebito e adeguate valutazioni, potrà applicare una penale pari a € 150,00 (centocinquanta) per ciascuna violazione;

- Il Concessionario si impegna a predisporre un apposito sportello per le informazioni e la definizione pratica di eventuali richieste/chiarimenti da parte degli utenti, si impegna altresì a mettere a disposizione degli utenti un numero di telefono e un indirizzo mail dove gli utenti potranno rivolgersi ;
- Il Concessionario dovrà esaminare e formulazione tutte le controdeduzioni sui ricorsi e istanze presentate dagli utenti in sede amministrativa con emissione del relativo provvedimento di autotutela, annullamento o sgravio se dovuto,
- Il Concessionario al termine del servizio dovrà consegnare al Comune di Tiriolo la Banca Dati aggiornata con tutte le rilevazioni, disdette, vulture, nuovi allacci, variazioni, versamenti, accertamenti, ruoli coattivi e ogni altro documento che gli sia pervenuto durante lo svolgimento del suo incarico .

### **Art. 8 SPESE DI GESTIONE**

Le spese di gestione sono a carico del concessionario, che dovrà provvedere all'acquisto e alla manutenzione, a sue spese, dei supporti necessari allo svolgimento del servizio. Inoltre, sono a suo esclusivo carico le spese relative ai mezzi di trasporto, ai carburanti, ai lubrificanti, all'assicurazione obbligatoria, ai materiali di consumo e a tutte le spese attinenti.

### **Art. 9 CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE**

L'Amministrazione Comunale avrà diritto di eseguire, in ogni momento, ispezioni, verifiche e controlli, al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, nella quale saranno elencate analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi. Il riscontro delle contestazioni notificate dovrà essere effettuato in contraddittorio tra le parti interessate, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della sopra citata raccomandata. Il concessionario è tenuto a fornire al Comune tutte le notizie e gli atti richiesti.

Qualora il concessionario persista nell'inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite dal Comune di Tiriolo, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata l'Ente potrà, disporre la revoca dell'incarico.

## **TITOLO II**

### **TITOLO III SERVIZIO** **ACQUEDOTTO**

#### **Art. 10 ACCERTAMENTO SERVIZIO IDRICO**

Il concessionario ha l'obbligo di costituire, in occasione del sopralluogo per la lettura dei contatori idrometrici, il registro di tutte le utenze esistenti sul territorio compilando una scheda anagrafica contenente i dati del contribuente/utente (codice fiscale, luogo di residenza, di utenza, ecc.), le notizie relative all'ubicazione e alla toponomastica, nonché una scheda di servizio nella quale dovranno essere riportate tutte le notizie attinenti all'identificazione esatta dell'utenza, all'ubicazione del gruppo di misura e dalla matricola del contatore.

Dovranno rimanere iscritte nel registro di cui sopra tutte le utenze il cui "distacco" sia avvenuto mediante la semplice chiusura e sigillatura del rubinetto limitatore di portata o del contatore o quelle sospese. Dovranno, invece, essere archiviate tutte le utenze il cui "distacco" sia avvenuto mediante l'isolamento effettivo della condotta relativa alla presa dell'acquedotto comunale o da una derivazione di esso. Sul registro utenze, per ciascuna utenza, dovranno essere annotati oltre ai dati identificativi e a quelli relativi ai consumi, tutti gli eventi significativi di natura contrattuale, tecnica, economica e sanzionatoria.

Dovrà essere redatto l'elenco delle utenze secondo gli itinerari stradali di lettura e secondo i bacini di servizio.

Tutte le utenze di nuova iscrizione dovranno essere comunicate al Comune.

#### **Art. 11 COMUNICAZIONE DEI CONSUMI**

Il concessionario, secondo quanto previsto dal regolamento comunale, dovrà comunicare agli utenti i consumi accertati durante lo svolgimento dell'attività di lettura dei contatori idrometrici rilasciando in forma scritta la rilevazione della lettura.

#### **Art. 12 IRREGOLARITA' ACCERTATE**

Nel caso in cui gli addetti alla lettura verranno a conoscenza di contatori idrometrici:

- non registrati;
- di cui viene fatto un uso improprio;
- installati su immobili non censiti o abusivi;
- utilizzati per più unità immobiliari;
- comunque non regolari;

dovranno provvedere a:

1. darne comunicazione, in forma scritta, al Comune;
2. invitare l'utente a regolarizzare la sua posizione;
3. regolarizzarli direttamente per la parte di competenza;
4. iscriverli nell'apposito registro con le modalità previste dal regolamento comunale.

#### **Art. 13 REGISTRAZIONE DEI CONSUMI**

Il concessionario dovrà registrare i consumi di ogni singola utenza e contabilizzare, secondo le tariffe in vigore, il consumo complessivo e tutto quanto è dovuto da ogni singolo utente in ordine alla fornitura idrica, allo smaltimento delle acque reflue e depurazione.

Allo stesso modo, sulla scheda di servizio dovranno essere registrati tutti gli eventi significativi riguardanti l'utenza stessa. Al fine di controllare e limitare perdite ed eventuali prelievi indebiti, il concessionario dovrà registrare i consumi risultanti dai gruppi di misura generali posti a monte di utenze condominiali, su linee derivate, o su nodi particolari dell'acquedotto, costituendo e tenendo aggiornata una scheda per ogni singolo contatore generale completa di tutti i dati identificativi, ubicativi e di consumo delle utenze a valle.

#### **Art. 14 STAMPA RUOLI E AVVISI**

Esaurita la fase dell'accertamento, il concessionario dovrà effettuare la stampa dei ruoli principali, da sottoporre a approvazione degli organi comunali competenti, e l'emissione e consegna agli utenti degli avvisi di pagamento, rispettando le rateizzazioni disposte dall'Ente e applicando agli utenti che ne avranno diritto, secondo la normativa nazionale vigente il bonus idrico.

In Concessionario dovrà preparare ed inviare all'Agenzia delle Entrate la fatturazione elettronica delle bollette, dovrà pure effettuare gli eventuali scarichi o rimborsi agli utenti che ne avessero diritto per errate letture o conguagli o maggior pagamenti.

Successivamente, individuati i non paganti, dovrà essere predisposta la lista degli utenti morosi per procedere alla loro messa in mora con la notifica del sollecito di pagamento.

In ogni caso, si dovrà procedere come stabilito dal *Regolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua potabile e secondo le disposizioni impartite dal Comune.*

#### **Art. 15 CONSEGNA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO**

Le spese di consegna e di notifica, nonché i costi relativi al pagoPa sono a carico dell'Ente. Il concessionario, comunque, per evitare aggravio di spese, ove possibile, dovrà rendersi disponibile ad effettuare, avvalendosi dei messi notificatori del Concessionario, le notifiche a mani.

#### **Art. 16 RISCOSSIONE DEI CANONI ACQUA POTABILE ED ACCESSORI**

La riscossione dei canoni verrà effettuata direttamente sul conto del Comune dedicato a tale servizio.

**TITOLO III**  
**RISCOSSIONE**  
**COATTIVA**

**Art. 17 RECUPERO COATTIVO**

Il concessionario, necessariamente iscritto all'Albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 istituito presso il Ministero delle Finanze (vedi art. 4 del presente capitolato), procede alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'accertamento esecutivo previsto dall'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 790, della predetta legge, il Comune garantisce alla società affidataria dei servizi l'accesso ai conti correnti ad esso intestati e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto dell'affidamento, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili, al solo fine di consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti.

Il soggetto affidatario effettua un adeguato controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti, al fine di evitare l'attivazione di pignoramenti presso terzi, di altre procedure esecutive e cautelari, nonché l'emissione di accertamenti esecutivi nei confronti dei paganti.

**Art. 18 SPESE**

Graveranno sui contribuenti morosi, secondo le normative vigenti, le spese relative al recupero coattivo dei crediti (spese di notifica e di esecuzione) e sul Comune il rimborso delle eventuali spese vive, che sarà necessario sostenere.

Il concessionario quando si troverà dinanzi a situazioni particolari (famiglie indigenti, povertà estrema, persone alle quali l'Ente fornisce sussidi particolari, ecc.), idonee a rendere la procedura esecutiva antieconomica, ovvero le spese esecutive potrebbero superare il ricavato che deriverebbe dalla vendita dei beni pignorati, dovrà darne preventiva comunicazione scritta al Comune, che potrà effettuare le dovute valutazioni.

**TITOLO IV**

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 19 CAUZIONE**

A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del

contratto, a costituire una cauzione, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell'importo di aggiudicazione.

Lo svincolo della cauzione avverrà secondo le disposizioni dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione potrà essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione concedente.

La fideiussione, a scelta del concessionario, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale garanzia dovrà essere escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

La cauzione è svincolata al termine della durata contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune di Tiriolo, previa messa in mora dell'aggiudicatario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dell'aggiudicatario stesso.

#### **Art. 20 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE**

Costituisce inadempimento al presente contratto, la mancata o parziale effettuazione del servizio o l'effettuazione dello stesso in grave violazione delle norme contenute nel presente capitolato o delle norme legislative nazionali vigenti .

#### **Art. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto previsto in generale dall'art. 1453 ("Risolubilità del contratto per inadempimento") del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 ("Clausola risolutiva espressa") del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a. mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;
- b. fallimento o altra procedura concorsuale a carico del concessionario.
- c. instaurazione di procedimenti giudiziari a carico degli amministratori o del personale dell'aggiudicatario per reati contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio o che possono comunque compromettere o danneggiare l'immagine e la reputazione del Comune, ovvero assoggettamento degli stessi alle misure previste dalla normativa antimafia;



d. inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;

e. mancato pagamento da parte del concessionario delle retribuzioni e/o dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi a favore dei propri dipendenti e collaboratori in genere;

f. ogni inadempienza che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto;

La risoluzione del contratto provoca la cessazione dell'appaltatore con effetto immediato dalla conduzione del servizio e la privazione di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

#### **Art. 22 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto, compresa l'imposta di bollo e registrazione della convenzione saranno a carico del concessionario che si aggiudicherà il servizio.

#### **Art. 23 INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Le controversie che dovessero insorgere circa l'esecuzione e l'interpretazione della convenzione saranno sottoposte ad un tentativo di accordo bonario tra le parti, che dovranno impegnarsi a conciliare.

Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente avente la sede più prossima al luogo ove si svolge il servizio.

#### **Art. 24 NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato sono espressamente richiamate tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia.

#### **Art. 25 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)**

Il numero di codice identificativo gara (CIG) di tracciabilità dei flussi finanziari risulta essere : 970916506D

#### **Art. 26 TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio di cui all'oggetto del contratto.
2. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti saranno comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco pro tempore. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.